

**COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE**

**Provincia di Taranto**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA UN’AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATA “PARCO UNICEF” E GESTIONE DELL’INTERA AREA, DELLE STRUTTURE E DEL PUNTO RISTORO E DELLE PERTINENZE – CIG: 9803681D7B. CAPITOLATO SPECIALE**

**ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione ha per oggetto l’uso esclusivo dell’area di proprietà comunale denominata “Parco Unicef”, delle strutture e impianti che su di essa insistono, nonché di un manufatto adibito a punto ristoro e delle relative pertinenze ove poter svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni (vd. planimetria allegata sub. F).

2. All’affidamento delle aree e dei beni sopra specificati consegue anche l’onere di cura e manutenzione ordinaria con assunzione dei conseguenti oneri comprese le utenze (acqua, luce ad esclusione della pubblica illuminazione, ecc.) necessarie.

Il concessionario dovrà altresì provvedere ad ogni intervento di manutenzione straordinaria che si renda necessario durante il periodo della concessione sulle tutte le aree e i manufatti che gli sono assegnati in uso esclusivo (anche quelli di cui al successivo comma 7), nonché sulle attrezzature che siano state da lui installate.

3. Il Concessionario è altresì obbligato, con costi a proprio carico, all’erogazione dei seguenti servizi:

*- apertura e chiusura del parco, secondo le indicazioni dell’Amministrazione comunale, custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione ordinaria delle aree e dei manufatti compresi nel perimetro del Parco Unicef;*

*- eventuale erogazione di servizi aggiuntivi rispetto a quelli sopra indicati, laddove il gestore si impegni in tal senso in sede di gara.*

4. Le attività di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 non saranno remunerate dall’Amministrazione comunale e sono ad esclusivo carico del concessionario, che potrà, tuttavia, introitare i relativi ricavi senza l’obbligo del pagamento di una quota di cointeressenza in favore del Comune.

5. Si precisa che nei locali oggetto di concessione saranno vietati l’installazione e l’uso di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 110 del TULPS.

6. Il concessionario dovrà garantire agli utenti la piena, libera, incondizionata e gratuita fruizione di tutti gli spazi compresi nel perimetro del parco, con l’eccezione delle aree e dei manufatti che gli sono assegnati in uso esclusivo (chiosco bar, pertinenze e arera circostante)..

7. Il concessionario potrà, altresì, utilizzare in via esclusiva, previa autorizzazione dell’Amministrazione comunale, da rilasciare prima della stipula del contratto, le aree e/o i manufatti compresi nel perimetro del parco che si sia impegnato, in sede di formulazione dell’offerta tecnica, a realizzare o riqualificare per destinarle ad attività anche di rilievo economico.

**ART. 2 - IMPORTO DI CONTRATTO**

1. Il concessionario dovrà corrispondere al Comune un canone annuo di concessione con offerta al rialzo sulla base d’asta stabilita in € 4.800 (euro quattromilaottoento/00) annui, oltre Iva se dovuta per legge e nella misura prescritta.

2. Il suddetto canone sarà soggetto ad eventuali offerte al rialzo nel corso della gara e non comprende i costi di fornitura acqua, luce e gas relativi alla gestione del chiosco e delle aree annesse, nonché i costi relativi al pagamento dei tributi, che sono a carico del concessionario.

3. In ragione dell’importo del canone a base d’asta, il valore della concessione, parametrato alla sua durata, è pari a complessive € 144.000,00 (euro centoquarantaquattromila/00).

4. Al fine di favorire la realizzazione di investimenti nel parco comunale in un periodo di forte contrazione economica legata all’epidemia da Covid - 19, è previsto lo scomputo dal canone di locazione del costo dei lavori o degli altri interventi che il concessionario si impegnerà in sede di gara ad eseguire per garantire l’agibilità e la piena funzionalità del punto ristoro (e dei locali compresi nel manufatto, compresi i servizi igienici) o per la sua riqualificazione ovvero per la riqualificazione delle altre aree presenti nel parco.

5. Il canone dovrà essere versato presso la Tesoreria Comunale in dodici rate mensili, entro il giorno 5 di ogni mese di durata del contratto.

6. Il pagamento del canone sarà sospeso e il suo importo ridotto nei casi e nei termini precisati dal successivo art. 3.

**ART. 3 –AGEVOLAZIONI**

Al fine di favorire la realizzazione di investimenti nel parco comunale sono previste, a favore del concessionario, le seguenti agevolazioni:

* sospensione del pagamento di utenze e canone di concessione per i primi due anni di gestione del parco (termine decorrente dalla data di consegna del parco e delle sue strutture)e fino a una soglia massima, prevista per le utenze, pari a € 5.000,00, fatto salvo l’obbligo di saldare le quote di debito sospese attraverso un conguaglio sulle rate da pagare dopo il decorso del predetto termine;
* lo scomputo dal canone di locazione del costo dei lavori o degli altri interventi che il concessionario si impegnerà in sede di gara ad eseguire

1. per garantire l’agibilità e la piena funzionalità di ogni manufatto che insista nell’area oggetto di concessione e che sia strumentale all’esercizio delle attività che vi saranno svolte, compreso il punto ristoro (e i relativi servizi igienici)
2. per l’eventuale riqualificazione delle suddette strutture e delle altre aree presenti nel parco;

ogniqualvolta si registri con riferimento ad una annualità un saldo negativo fra i costi e ricavi della gestione (debitamente rendicontati e documentati), l’erogazione, nell’annualità successiva, di un contributo in danaro corrispondente al predetto differenziale e, comunque, non superiore a € 10.000,00 annue. L’erogazione del detto contributo è prevista a partire dall’annualità successiva a quella in cui si è perfezionata la consegna del parco e delle sue strutture e per un termine di 3 (tre) anni, decorso il quale l’amministrazione comunale potrà decidere di confermare il predetto apporto economico per il successivo triennio, di modificarne la portata, ferma restando la soglia massima di € 10.000,00, odi eliminarlo definitivamente. Tale facoltà di rinnovo, modifica o eliminazione del contributo potrà essere esercita dall’amministrazione comunale alla scadenza di ogni triennio, per tutta la durata del contratto.

**ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO**

**1.** La durata complessiva della concessione è fissata in anni 30 anni, fatta salva la durata inferiore eventualmente proposta dal concessionario in sede di gara.

**ART. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

1. La presente procedura competitiva si svolgerà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa articolata sui seguenti elementi:

**a) Offerta economica in termini di miglioramento del canone a base di gara – punteggio massimo: 5 PUNTI.**

**b) Offerta in diminuzione sul tempo massimo di durata della concessione – punteggio massimo: 10 PUNTI.**

**c) Offerta tecnica – punteggio massimo 85 PUNTI, così attribuiti :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CRITERI** | **DESCRIZIONE** | **PUNTI** |
| **a. Proposta**  **di Gestione** | *Sarà valutato il piano pluriennale delle attività da realizzare all’interno dell’area (ad es. iniziative di carattere sociale, culturale, ricreativo, di animazione, ludiche e sportive).*  *In questa parte la relazione dovrà contenere l’indicazione del termine massimo entro cui dovrà iniziare la gestione delle attività che saranno condotte nel parco, con particolare riferimento alla gestione del punto ristoro e degli spazi annessi.*  *Il tempo indicato per l’inizio delle attività suddette sarà oggetto di valutazione.* | **max20** |
| **b. Capacità organizzativa** | *Sarà valutata l’organizzazione interna del concorrente* | **max10** |
| **c. Programma di pulizia e manutenzione ordinaria** | *Ciascun concorrente dovrà presentare una relazione tecnico-descrittiva, corredata di crono programma, riguardante gli interventi di pulizia ed i lavori di manutenzione ordinaria delle aree a verde, delle alberature e dei manufatti presenti nel parco* | **max 15** |
| **d. Progetto per l’agibilità e l’eventuale riqualificazione dei manufatti che insistono nell’area oggetto della concessione, del chiosco bar e delle relative pertinenze assegnate in uso esclusivo** | *Ciascun concorrente dovrà presentare un progetto di massima relativo ai lavori per garantire l’agibilità delle strutture che insistono nell’area oggetto della concessione, del manufatto destinato a chiosco – bar e la sua eventuale riqualificazione o miglioramento funzionale.*  *Nel progetto dovrà essere indicato il termine massimo entro il quale dovranno essere ultimati i lavori.*  *Sarà valutata l’attendibilità, la qualità e il pregio tecnico dell’elaborato progettuale. Sarà, in particolare, valorizzata l’eventuale proposta di riqualificazione dei manufatti che insistono nell’area oggetto della concessione e delle pertinenze.*  *Sarà altresì valutato il tempo di realizzazione dei lavori.* | **max20** |
| **e. Proposta di servizi aggiuntivi** | *Ciascun concorrente potrà impegnarsi all’erogazione, con costi a proprio carico, di servizi aggiuntivi rispetto a quelli di apertura e chiusura, custodia, vigilanza, puliziae manutenzione ordinaria del parco comunale* | **max10** |
| **f. Piano economico finanziario** | *Ciascun concorrente dovrà presentare un piano economico – finanziario in cui siano analiticamente indicati i costi e i ricavi della gestione del parco comunale con riferimento all’intera durata contrattuale.*  *Sarà valorizzato, in particolare, il grado di analiticità e attendibilità del piano.* | **max10** |

**ART. 6 -STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

1. L’aggiudicatario, entro i termini che saranno indicati dalla stazione concedente, dovrà:

a) presentare la documentazione che verrà richiesta a comprova delle dichiarazioni rese almomento della gara;

b) costituire la garanzia definitiva e presentare le richieste polizze assicurative;

c) intervenire alla stipulazione del contratto con il Comune di San Marzano di San Giuseppe.

2. La mancata presentazione dei documenti richiesti e/o l’accertamento della insussistenza dei prescritti requisitidi partecipazione alla procedura di evidenza pubblica, la mancata costituzione della garanzia definitiva e la mancatastipulazione del contratto da parte dell’aggiudicatario, per cause non imputabili alla stazioneappaltante, entro i termini stabiliti, determineranno l’annullamento dell’aggiudicazione con facoltàdella stazione appaltante di aggiudicare la concessione al secondo classificato.

3. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.

4. La stipulazione del contratto deve avvenire nel termine indicato dal Comune.

5. L’aggiudicatario si obbliga ad avviare l’attività nei locali e nelle aree comprese nel parco comunale anche nelle moredella stipula del contratto, fermo restando l’obbligo a carico del medesimo aggiudicatario dipresentare le polizze assicurative previste e costituire la garanzia definitiva nei termini richiesti dallastazione appaltante.

**ART. 7 - CONSEGNA DELL’IMMOBILE ADIBITO A PUNTO RISTORO**

1. L’immobile destinato a punto ristoro è munito dei relativi servizi igienici e verrà consegnato all’affidatario nello stato di fatto in cui si trova.

2. All’atto della consegna dell’immobile, dovrà essere redatto un inventario dei beni e, in contraddittorio, un apposito verbale dal quale si dovrà desumere lo stato attuale e il livello di funzionalità dello stesso. Allo scadere del contratto, si dovrà redigere un ulteriore apposito verbale di riconsegna dell’affidatario, il quale dovrà reintegrare le eventuali deficienze o differenze che dovessero essere riscontrate.

3. Il Comune mette a disposizione del gestore solo i locali e le annesse aree mentre il concessionario dovrà procurare tutti gli arredi e le apparecchiature necessarie a garantire un regolare ed efficiente espletamento del servizio.

4. Il concessionario, laddove ai fini della messa in esercizio del punto ristoro, debba eseguire, a proprie spese, interventi di modifica, aggiunta o trasformazione degli impianti interni, sarà tenuto ad acquisire debita certificazione degli impianti medesimi e potrà intervenire sugli stessi solo previa autorizzazione da parte del Settore Tecnico – LL.PP. del Comune di San Marzano di S.G..

**ART. 8 - RESPONSABITA’ E UTILIZZO DELL’IMMOBILE ADIBITO A PUNTO RISTORO**

1. Con la firma del contratto, l’affidatario diventa, ai sensi di legge, consegnatario responsabile e custode del punto ristoro, delle relative pertinenze e dell’area limitrofa come perimetrata nella planimetria allegata sub. F, che dovranno, pertanto, essere conservati in buono stato di efficienza, salvo il normale deperimento d’uso.

2. Il gestore è responsabile:

a) dell’uso del bar, delle pertinenze, dei relativi servizi e dell’area limitrofa esterna, che devono essere utilizzati in conformità alla loro destinazione ed in base alle prescrizioni e limitazioni concordate con l’ente;

b) dell’osservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni ed i divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e, volta per volta, dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni ed infortuni;

c) della buona conservazione e dell’efficienza del bar e degli spazi annessi, del necessario servizio di custodia e sorveglianza.

**ART. 9 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

1. Il concessionario dovrà provvedere:

a. al pagamento a favore del Comune del canone di utilizzo, come determinato nel precedente art. 2;

b. alla realizzazione dei lavori necessari a garantire l’agibilità e la piena funzionalità dei manufatti che insistono nell’area oggetto di concessione, compreso l’immobile adibito a punto ristoro e le relative pertinenzeentro un termine massimo che dovrà essere indicato nel progetto di massima allegato all’offerta tecnica;

c. alla manutenzione ordinaria dei manufatti che insistono nell’area oggetto di concessione,del punto ristoro e degli annessi spazi di utilizzo al fine di garantirne la normale funzionalità ed il buono stato di conservazione, salvo la normale usura del tempo (alla scadenza del contratto, gli immobili dati in gestione dovranno essere restituiti in buone condizioni, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso ed alla vetustà; pertanto l’affidatario si obbliga all’utilizzo con riguardo e cautela onde evitare danni di qualsiasi genere);

c-bis. agli interventi di manutenzione straordinaria che si rendano necessari durante il periodo della concessione sulle tutte le aree e i manufatti che gli sono assegnati in uso esclusivo (anche quelli che si sia impegnato, in sede di formulazione dell’offerta tecnica, a realizzare o riqualificare per destinarle ad attività anche di rilievo economico), nonché sulle attrezzature che siano state da lui installate;

d. all’apertura e chiusura al pubblico del parco comunale in base alle indicazioni fornite dall’Amministrazione comunale;

e. all’apertura e chiusura del punto ristoro in concomitanza con l’apertura al pubblico del parco, assicurando la presenza di proprio personale all’interno della struttura;

f. alla custodia delle aree e strutture presenti nel parco comunale e alla vigilanza sul corretto utilizzo delle stesse, segnalando immediatamente al Comune eventuali danni;

g. alla pulizia e manutenzione ordinaria di tutte le aree e strutture presenti nel parco comunale;

h. all’erogazione dei servizi aggiuntivi eventualmente proposti in sede di gara;

i. alle realizzazione degli eventuali interventi e lavori proposti in sede di gara:

l. al rispetto di tutte le norme di sicurezza, di igiene, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 recante: “Attuazione dell’art.1 della Legge 03/08/2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro” e successive modificazioni e leggi collegate e alla normativa che disciplina le misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid - 19.

In deroga a quanto previsto nelle lett. e, il concessionario potrà richiedere all’Amministrazione comunale l’autorizzazione a tenere aperto il punto ristoro oltre l’orario di chiusura al pubblico del parco.

2. Sono altresì a carico del concessionario i seguenti oneri:

- le spese necessarie per il personale addetto all’attività;

- la tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;

- le spese di manutenzione ordinaria;

- l’attivazione e il pagamento delle utenze relative alle strutture e alle aree comprese nel parco comunale.

3. Il gestore deve, altresì, osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs.81/2008 e le direttive macchina 892/392/CEE e 91/368 /CEE), nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. A tal fine dovrà essere redatto apposito DVR nonché tutti gli altri adempimenti previsti ai sensi delle vigenti normative in materia, compreso l’obbligo di predisposizione del D.U.V.R.I., laddove necessario.

4. Tutti i rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti chiusi e convogliati negli appositi contenitori per la raccolta. Sarà’ tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, ecc.). Le spese per il servizio di smaltimento e ritiro sono a carico del gestore. La gestione dei rifiuti deve avvenire ai sensi del D.lgs 22/97 e successive modifiche.

**ART. 10 - LICENZE E AUTORIZZAZIONI**

1. L’affidatario è tenuto a munirsi, a proprie spese, di tutte le licenze e autorizzazioni prescritte per lo svolgimento delle attività che svolgerà all’interno dell’immobile destinato a punto ristoro e nelle altre aree e strutture comprese nel parco comunale.

**ART.11 - CAUZIONE DEFINITIVA**

1. A garanzia degli obblighi assunti, il concessionario dovrà prestare una cauzione definitiva pari al 10% del valore contrattuale, sulla quale il Comune potrà rivalersi in caso di violazione degli obblighi pattuiti ed il cui importo originario dovrà essere immediatamente ripristinato dal gestore. Detto importo dovrà rimanere invariato per tutta la durata della convenzione.

2. La cauzione verrà restituita alla scadenza della convenzione, previo accertamento degli obblighi assunti dal gestore.

**ART. 12 - RESPONSABILITA’**

1. La responsabilità in ordine a fatti che si verifichino all’interno del parco, del punto ristoro, delle relative pertinenze e dell’area limitrofa esterna sono a carico dell’affidatario.

2. L’affidatario terrà comunque sollevato il Comune da ogni responsabilità per danni a persone o cose connessi alla gestione del parco, del bar, delle relative pertinenze e dell’area esterna perimetrata. A tal fine compete al medesimo affidatario di stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, con primaria compagnia di assicurazione, relativa all’attività oggetto del presente contratto ove sia apposta la clausola che il Comune è considerato terzo. Copia di detta polizza dovrà essere rimessa al Comune alla sottoscrizione della convenzione.

3. La sottoscrizione e/o validità delle coperture assicurative attivate non libera comunque il concessionario dai rischi e dalle responsabilità connesse all’attività e alla gestione del bar che rimangono a suo esclusivo carico; per eventuali danni a cose o persone, il Comune sarà comunque esonerato da qualunque tipo di responsabilità.

**ART. 13 - ONERI A CARICO DEL COMUNE**

1. E' a carico del Comune esclusivamente la manutenzione straordinaria delle strutture e delle aree comprese nel parco comunale, con l’eccezione degli interventi manutentivi che il concessionario si sia impegnato ad effettuare in sede di gara e di quelli relativi alle aree e ai manufatti indicati nell’art. 8, comma 1, lett. c-bis.

2. Per manutenzione straordinaria si intende:

- ricostruzione di strutture portanti;

- riparazioni di rilevante entità e/o rifacimenti di coperture del sistema di raccolta e/o smaltimento delle acque piovane;

- grosse riparazioni e/o rifacimento della recinzione perimetrale;

- rifacimenti e/o riparazioni del sistema fognante.

**ART. 14 - CONTROLLI DEL COMUNE**

1. Il Comune ha un’ampia facoltà di controllo, che potrà esercitare in ogni momento, in ordine al puntuale rispetto degli obblighi in capo all’affidatario e alle modalità di utilizzo dei manufatti e delle aree oggetto di concessione, operando con diffida e, se del caso, con la revoca dell'affidamento, qualora venga constatata negligenza o noncuranza nell'utilizzo dell'impianto.

2. Il Comune ha facoltà di risolvere la convenzione nel caso di ingiustificata interruzione del servizio o nel caso di ripetute e gravi inosservanze delle norme legislative e regolamentari, in particolare in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi e di prevenzione infortuni e, in ogni caso, laddove vengano riscontrate gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettano la regolarità del servizio.

**ART. 15- SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’**

1. Il Comune può in qualsiasi momento sospendere lo svolgimento dell’attività all’interno del punto ristoro per motivi di sicurezza, igienici o per eseguire opere di ristrutturazione del complesso, senza che per questo l’affidatario possa agire in rivalsa nei confronti del Comune medesimo.

**ART. 16 - INNOVAZIONI E TRASFORMAZIONI**

1. Al concessionario è fatto divieto di apportare innovazioni o trasformazioni al manufatto adibito a punto ristoro senza la preventiva autorizzazione comunale. Le opere e le eventuali opere di miglioria realizzate dal concessionario al termine della convenzione resteranno di proprietà del Comune, senza alcun diritto di indennizzo da parte dello stesso concessionario.

**ART. 17 - PUBBLICITA’**

1. Al concessionario è riconosciuta la facoltà di esercitare, all’interno del parco comunale, iniziative promozionali e pubblicitarie riferite alla propria attività verso il pagamento della prevista imposta comunale.

2. Manifesti, striscioni pubblicitari e similari potranno essere affissi od installati in modo da non interferire o creare impedimento con la fruizione delle strutture e degli spazi e con la sicurezza degli utenti.

3. L’affidatario sarà libero di utilizzare qualsiasi forma e tipologia di pubblicità, salvo richiedere e ottenere il gradimento espresso del Comune.

**ART. 18 - PERSONALE**

1. Il concessionario è tenuto alla completa osservanza, nei riguardi del personale in servizio alle proprie dipendenze o prestatore d’opera a qualunque titolo, di quanto prescritto dai relativi Contratti Nazionali di Lavoro nonché dalle normative vigenti in merito a ciascuna posizione e concernenti gli adempimenti fiscali, amministrativi, assicurativi e previdenziali ed espressamente solleva l’Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni sul personale suddetto. L’affidatario si obbliga, altresì, ad operare in piena osservanza con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e dalle disposizioni che disciplinano le misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid – 19.

**ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE**

1. Per tutta la durata della concessione, è vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale, la subconcessione e la sublocazione, sia totale che parziale.

**ART. 20- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del C.C. nei seguenti casi:

- interruzione del servizio senza giusta causa;

- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge e degli obblighi previsti dal presente contratto;

- cessione del contratto, sia totale che parziale, e subconcessione o sublocazione, sia totale che parziale;

- utilizzazione, gestione o fruizione del punto ristoro per finalità o con modalità diverse da quelle previste dal presente contratto;

- infruttuosa scadenza del termine indicato dal concessionario in sede di gara per l’ultimazione dei lavori atti a garantire l’agibilità delle strutture presenti nell’area oggetto di concessione, del manufatto destinato a chiosco – bar e l’eventuale riqualificazione o miglioramento funzionale degli stessi;

- infruttuosa scadenza del termine massimo indicato dal concessionario in sede di garaentro cui dovrà iniziare la gestione delle attività che saranno condotte nel parco, con particolare riferimento alla gestione del punto ristoro e degli spazi annessi.

2. Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, il concessionario incorrerà nella perdita della cauzione che sarà incamerata dal Comune, salvo il risarcimento degli ulteriori eventuali danni

3. Inoltre, nel caso di risoluzione del contratto:

- l’affidatario dovrà restituire l’immobile, le attrezzature ed ogni altro accessorio relativo nello stato derivante dal normale deperimento d’uso;

- eventuali lavori e/o migliorie effettuate dall’affidatario saranno acquisiti gratuitamente dall’Ente concedente.

**ART. 21 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e, per quanto compatibile, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.iii,i dati forniti dall’affidatario saranno trattati, con strumenti cartacei ed informatici, esclusivamente per le finalità connesse all’accordo convenzionale. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Marzano di S.G..

**ART. 22- RINVIO NORME GENERALI**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia alla convenzione, alle dichiarazioni specifiche poste a base di gara dal Concessionario e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

San Marzano di S.G.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Settore Tecnico**

**Arch. Raffaele Marinotti**